

Comune di Campi Bisenzio

- Città Metropolitana di Firenze -

Registro n.

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AULE
SCOLASTICHE ALL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI CINESI.**

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno () del mese di marzo a mezzo

firma autografa con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di

legge, in esecuzione:

- della determinazione dirigenziale n. del.....

TRA

il **Comune di Campi Bisenzio** rappresentato dalla

Dirigente del Settore 2 "Servizi alla Persona" del Comune di Campi

Bisenzio, codice fiscale 80016750483, domiciliata per la carica presso il

Comune suddetto, in nome e per conto del quale dichiara di agire, a ciò

autorizzata con Decreto del Sindaco n. 1 del 2 febbraio 2021, (di seguito

Comune)

E

L'Associazione Imprenditori Cinesi, nel seguito denominata/o anche

"concessionario" o "gestore", con sede in Sesto Fiorentino, via Danubio

12/14, c.f. 94263840483, rappresentata da Hsiang Chung Ying nata a in

Cina il 9 ottobre 1963 residente a Prato via Giorio Borchi n. 30/9

esclusivamente nella sua qualità di Vice-Presidente e Legale

rappresentante

Premesse

- Visto l'art. 96 D. Lgs. 297/94 - "Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche";

- Visto il D.M. 129/2018, in particolare l'art. 38 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico";

- vista la convenzione rep. n. del tra il comune e l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, concede in uso temporaneo e precario all'Associazione Imprenditori Cinesi, anch'essa come sopra rappresentata, che accetta, la gestione nei giorni ed orari annualmente stabiliti in accordo con l'Istituto Scolastico Rita Levi Montalcini di Campi Bisenzio delle aule scolastiche poste al piano terreno del plesso scolastico Felice Matteucci posti in Campi Bisenzio, via B. Buozzi e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La gestione e l'utilizzo delle aule, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5, è da ritenersi di norma in orario extra-scolastico, che verrà determinato all'inizio di ogni anno scolastico in accordo tra l'Amministrazione Comunale e la Direzione dell'Istituto Comprensivo scolastico interessato.

Art. 2 – DURATA E DIVIETI

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Resta inteso che la validità della presente convenzione è subordinata

all'autorizzazione all'utilizzo da parte della Dirigenza Scolastica che di

norma viene rilasciata al Comune all'inizio dell'anno scolastico.

L'istituzione scolastica ha diritto, in ogni momento, all'uso dei locali per le

proprie attività.

E' vietata la sub concessione a terzi.

Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA',

RENDICONTAZIONE

Il concessionario/gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del

rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato

di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione

compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da

parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente

nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il

numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia

volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti.

Con particolare riferimento ai rapporti con l'Amministrazione Comunale

dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al

fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del

responsabile dell'attività e all'Amministrazione Comunale oltre a

quest'ultimo/a, anche il nominativo del direttore della gestione.

Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL'IMPIANTO

Il concessionario/gestore dovrà provvedere all'apertura, alla chiusura della struttura attivando quanto necessario per assicurarne il corretto funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e riscaldamento) secondo il calendario di utilizzo predisposto annualmente in accordo con l'Istituto Scolastico. Dovrà inoltre provvedere al riordino complessivo dei locali, compresi i servizi igienici, ed eventuali aree esterne (cortili attrezzati), alla loro pulizia, igienizzazione e sanificazione che verrà svolta alla conclusione delle attività.

Il gestore dovrà garantire, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria in essere, gli standard di sicurezza previsti da ogni disposizione statale, regionale o comunale sempre atta a garantire la sicurezza anticontagio, che potrà entrare in vigore anche successivamente alla firma del presente atto.

In particolare, i concessionari appronteranno un registro degli interventi di pulizia e sanificazione che deve essere accessibile in ogni momento dal personale dell'istituzione scolastica e che rende conto dell'opera di igienizzazione e sanificazione dopo ogni utilizzo.

Il concessionario/gestore:

- è tenuto, durante le ore di apertura, a curare un servizio di sorveglianza continuo onde impedire l'accesso a persone non debitamente autorizzate;

- si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostanze che mettano a rischio il buon svolgimento dell'attività, la salute pubblica o l'incolumità delle persone;

- dovrà consentire l'ispezione e l'intervento degli incaricati del Comune in ogni momento;

- relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verificano casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

Art. 5 - UTILIZZO

Spetta all'Istituto Scolastico Rita Levi Montalcini del Comune di Campi Bisenzio stabilire, nell'ambito di un proprio piano di assegnazione, l'utilizzo delle aule in orario extra-scolastico per attività sia continuative che occasionali. Nei periodi in cui le strutture non vengono utilizzate dal concessionario/gestore, le strutture potranno essere utilizzate da altri soggetti.

Art. 6 - RISPETTO DEGLI ORARI E DELLE NORME

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo delle aule scolastiche ed annessi secondo le assegnazioni stabilite esclusivamente dall'Istituto Scolastico Rita Levi Montalcini, nonché le norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti Comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo di strutture pubbliche. Inoltre il gestore si impegna a tenere un registro delle presenze giornalieri.

Art. 7 - MANUTENZIONE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria e gli interventi di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli di minuta manutenzione che salvo diversi accordi tra le parti rimangono in carico al gestore come di seguito indicato.

E' a carico del soggetto gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura, e della rimozione di ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un'ottica di oculata gestione.

esclusa).

Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

Art. 8 - UTENZE

Sono a carico del Comune di Campi Bisenzio le spese relative alle utenze idriche, elettriche, di riscaldamento e quelle relative alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze attraverso il presidio costante della struttura scolastica evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze provvederà a contestarlo al gestore; ciò verrà considerato inadempimento contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione.

Al fine attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell'attività svolta, ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l'intervento del soggetto conduttore dell'impianto di riscaldamento / refrigerazione / condizionamento ogni volta sia necessario. Il gestore della struttura avrà cura di annotare tali chiamate su apposito registro mostrandolo al Comune ogni volta richiesto.

L'Amministrazione Comunale, in sede di consuntivo delle spese sostenute per le utenze, qualora registri un trend superiore allo storico dell'impianto, potrà chiedere conto al gestore che dovrà dimostrare di aver ottemperato a tutto quanto previsto nel presente articolo.

Art. 9 – RESPONSABILITA' E SICUREZZA

Il concessionario/gestore è responsabile della gestione dei locali assegnati ad ogni effetto di legge per tutto ciò che ne concerne l'uso e l'incolumità delle persone che vi avranno accesso: pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Campi Bisenzio, viene assunta dal concessionario.

Il gestore solleva il Comune di Campi Bisenzio da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso delle strutture assegnate comunque in dipendenza della presente convenzione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del concedente stesso. Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione; è pertanto tenuto a stipulare contratto di assicurazione RCT/RCO durante l'espletamento della attività, con un massimale unico minimo di € 1.000.000,00 annuo.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli

utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o

volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali,

assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi .

Il Gestore è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.

Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di

lavoro". Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a

proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione

per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale

sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il

mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente

durante l'esercizio dell'intera attività sportiva, ai sensi del Decreto del

Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e

integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato,

l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale

Rappresentante del gestore.

Il gestore, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue

dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte

le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi del D.M. del

18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n.

81/2008 e del D.M. del 10/03/98. Il gestore dovrà adeguarsi a quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

ART. 10 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell'Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- per inadempimento agli impegni assunti con la presente convenzione;
- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;
- quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il gestore venisse dichiarato fallito;
- quando la struttura venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, o gravi accadimenti che pregiudichino le basi etiche della convivenza civile, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano alle attività didattiche e culturali, imputabili al concessionario o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in

qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Alla risoluzione anticipata potrà procedersi dopo formale contestazione dell'addebito ed esame delle eventuali controdeduzioni.

Art. 11 – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del concessionario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso al concessionario.

Art. 12 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse o in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 2 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l'inizio della successiva fino alla fine dell'anno solare in corso.

Art. 13 Protezione e riservatezza dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente atto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>

Art. 14 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le

controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Firenze.

Art. 15 – DISPOSIZIONI FISCALI E FINALI

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'imposta di registro, ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni solo in caso d'uso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27Bis Tabella, allegato B, del DPR 642/1972.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni contenute negli atti deliberativi del Comune di Campi Bisenzio.

Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del concessionario/gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

Per il Comune di Campi Bisenzio

Il Legale Rappresentante/Il Dirigente Settore.....

Per l'Associazione/Società sportiva

Il legale rappresentante.....